

Legge regionale 20 giugno 1983 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

Art. 17

In via di interpretazione autentica dell' articolo 44, secondo comma, della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, si intende che la soppressione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica comporta la soppressione delle Scuole libere di istruzione tecnica, diretta emanazione dei Consorzi medesimi.

Oltre che nella proprietà di tutti i beni e nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi non liquidati dei Consorzi, la Regione succede pertanto anche nella proprietà dei beni e nella titolarità dei rapporti instaurati da dette Scuole.

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente comma, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria III - il capitolo 977 con la denominazione: << Oneri relativi al subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi non liquidati dalle sopresse Scuole libere di istruzione tecnica >> (spesa obbligatoria) e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.